

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 79

del 20-1-2021

O G G E T T O

Convenzione tra questa Azienda ULSS e l'Istituto Suore "Figlie della Chiesa" di Castelnuovo (VI).

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 68

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con richiesta formulata pe le vie brevi, in ragione della situazione contingente ricollegata alla diffusione del COVID-19, l'Istituto Suore "Figlie della Chiesa" di Castelnuovo (VI) ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione di personale del Comparto Sanità di quest'Azienda.

Visto l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede che le amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale non solo presso altre pubbliche amministrazioni, ma anche presso imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, che disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie.

Ritenuto di fondamentale importanza fornire supporto alle varie strutture di ricovero ed accoglienza, in questo particolare momento di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 in contesti operativi caratterizzati dalla particolare vulnerabilità degli ospiti, con eventuali ricadute sull'ospedalizzazione degli stessi.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione tra questa Azienda ULSS e l'Istituto Suore "Figlie della Chiesa" di Castelnuovo (VI), per l'attività di collaborazione con personale di quest'Azienda ULSS, assegnato temporaneamente presso il suddetto istituto, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale ed integrante, precisando che la stessa non comporta alcun onere a carico di quest'Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Istituto Suore "Figlie della Chiesa" di Castelnuovo (VI) per l'attività di collaborazione con personale di quest'Azienda ULSS, assegnato temporaneamente presso il suddetta Istituto, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale ed integrante;
3. di dare atto che l'applicazione della convenzione di cui al punto che precede non comporta alcun costo a carico di questa Azienda ULSS;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA ULSS N° 8 BERICA E

L'Azienda U.L.S.S. n° 8 Berica con sede legale in Viale Rodolfi 37 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA n° 02441500242, nella persona del Commissario dr. Giovanni Pavesi

E

L'Istituto Suore "Figlie della Chiesa" di Castelnuovo (VI) con sede legale in Viale Vaticano n. 62, 00165 Roma, C.F. 01791740580, nella persona del Suo Legale Rappresentante Suor Maria Ferri.

Premesso che l'Istituto Suore "Figlie della Chiesa" di Castelnuovo ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione, mediante il distacco, di personale del Comparto Sanità di questa Azienda ULSS n° 8 Berica, per un supporto nella gestione dell'emergenza sanitaria ricollegata alla diffusione del COVID-19.

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente protocollo d'intesa, stipulato ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs n. 165/2001, ha per oggetto la disciplina del distacco presso l'Istituto Suore "Figlie della Chiesa" di Castelnuovo (VI) (di seguito: Istituto) di personale del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito: Azienda), per lo svolgimento delle attività di competenza del profilo professionale di appartenenza al fine di attuare sinergie operative fra i due Enti, nell'interesse specifico di contrastare il diffondersi del coronavirus COVID-19.

ART. 2

Il rapporto di lavoro instaurato dall'Azienda con il personale distaccato presso l'Istituto rimane ad ogni effetto giuridico in capo all'Azienda, ferma restando l'attività prestata a favore dell'Istituto.

Per il personale dipendente, per tutto il periodo di distacco, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'Azienda, con applicazione degli istituti previsti dai CC.NN.LL.LL del Comparto Sanità.

A conclusione del periodo di distacco, il personale aziendale ritornerà ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni presso l'Azienda.

L'Azienda procederà con comunicazione formale ad assegnare il personale presso l'Istituto, con indicazione della decorrenza, nonché della durata dell'assegnazione stessa.

ART. 3

Nell'espletamento delle funzioni attribuite, e per il periodo di distacco, il personale aziendale sarà inserito, funzionalmente, presso l'Istituto, e dovrà attenersi al relativo modello organizzativo di

lavoro, nonché ai regolamenti dell'Istituto. L'Istituto affiderà al personale distaccato le mansioni connesse al profilo professionale di appartenenza.

ART. 4

L'Azienda provvederà a corrispondere al personale distaccato la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base del relativo contratto di lavoro, ed a richiederne il totale rimborso all'Istituto, cui compete di comunicare la turnazione del lavoro effettuato, anche al fine di corrispondere i componenti accessori previsti dai vigenti CC.NN.LL.LL. Comparto Sanità.

ART. 5

La copertura assicurativa per gli infortuni compete all'Azienda che chiederà il rimborso della quota dei relativi premi assicurativi all'Istituto.

L'Istituto è obbligato a ad assicurare con propria polizza per responsabilità civile verso terzi il personale dell'Azienda distaccato.

La presente convenzione non produrrà alcun costo a carico dell'Azienda.

L'Istituto comunicherà tempestivamente all'Azienda: infortuni, malattia, permessi e congedi ordinari, riferiti al personale temporaneamente distaccato.

ART. 6

Le Parti attestano che il servizio prestato dal personale distaccato in virtù della presente convenzione non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali dell'Azienda e che lo stesso non può configurare un rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto che usufruisce delle prestazioni.

ART. 7

La presente convenzione decorre dal mese di gennaio 2021, con durata fino al 31 marzo 2021, prorogabile in accordo fra le Parti.

ART. 8

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, Parte della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e successive m. ed i., a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione non è soggetta a bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza

per l'Azienda ULSS n° 8 Berica
IL COMMISSARIO
Giovanni Pavesi

per l'istituto Suore "Figlie della Chiesa"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Suor Maria Ferri
